INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEI MESI DI GIUGNO E OTTOBRE 1996

Art. 11

Disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali

Il limite di spesa stabilito dall'articolo 9, terzo comma, della legge 1 marzo 1975, n. 44, e dall'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come elevato dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, per gli interventi da realizzare sui beni culturali situati nelle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui al presente decreto e' duplicato.

Versione in vigore dal 12 novembre 1996, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996
Estremi	Decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576
Titolo	III — Disposizioni in materia di utilizzazione di somme destinate ad interventi di protezione civile
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-favore-delle-zone-colpite-dagli-eventi/art-11-disposizioni-in-materia-di-beni-culturali-ed-ambientali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it